

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE**

#### **Art.1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per gli ordinari rifornimenti quotidiani degli automezzi e mezzi in dotazione ai vari servizi aziendali.

#### **Art.2 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Il gasolio per autotrazione dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale ed europea, alle norme UNI EN 590 (ultima edizione), nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti. Il tenore di zolfo dovrà essere conforme a quanto indicato nel D.P.C.M. 7.9.2001, n.395. (gasolio a basso tenore di zolfo 0,001%)

#### **Art.3 – QUANTITATIVI STIMATI**

Il quantitativo presunto per la durata del contratto (36 mesi) è pari a **litri 1.400.000**

#### **Art.4 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o dell'avvio della fornitura.

Detta scadenza temporale potrà essere prorogata da Te.Am. S.p.A., a suo insindacabile giudizio, alle medesime condizioni contrattuali, per garantire la continuità della fornitura, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, mediante comunicazione scritta al Fornitore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto.

Con deliberazione n. 317 in data 29/08/2016 il Consiglio Comunale di Teramo ha deliberato l'indizione di una gara a doppio oggetto per la scelta del nuovo socio privato della Te.Am., gli atti di gara espressamente prevedono, in capo al Socio privato l'obbligo di mettere a disposizione della Società anche alcuni dei mezzi necessari all'espletamento del Servizio. Nella fornitura a carico del Socio privato, con riferimento ai singoli mezzi messi a disposizione, è compresa altresì anche la prestazione dei servizi di cui al presente documento. Conseguentemente, a seguito dell'aggiudicazione della procedura per la scelta del Socio privato, Te.Am si riserva di rimodulare la consistenza del servizio/fornitura senza che ciò possa dare luogo per l'aggiudicatario della presente procedura ad alcun titolo, diritto o ragione di indennizzo o risarcimento, accettando fin da ora, con la partecipazione alla presente procedura, la eventuale rimodulazione della consistenza del servizio/fornitura senza nulla opporre, richiedere ed eccepire.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. Abruzzo del 21.10.2013, n. 36) sono in fase di costituzione gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del ciclo dei rifiuti. L'istituzione di tali ambiti comporterà la riorganizzazione degli affidamenti, con la conseguente decadenza dei contratti in essere. In ragione di ciò, a seguito della decadenza dell'affidamento a Te.Am. per il servizio di gestione dei rifiuti per la città di Teramo, Te.Am. si riserva il diritto di risolvere il contratto per i servizi di cui alla presente procedura, senza che ciò possa dare luogo per l'aggiudicatario della presente procedura ad alcun titolo, diritto o ragione di indennizzo o risarcimento senza nulla opporre ed eccepire.

#### **Art.5 – ENTITA' DEL CONTRATTO**

Si precisa che le quantità indicate nel precedente articolo 3, sono indicative e, pertanto, nel corso dell'esecuzione della fornitura potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione secondo le esigenze di Te.Am. S.p.A., fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs 50/16; a tali variazioni il Fornitore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni economiche ed operative contrattualmente stabilite.

#### **Art.6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO – OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Le consegne dovranno avvenire franco deposito Te.Am. S.p.A., presente nella seguente località: Teramo - C.da Carapollo, nel quale è presente n. 1 cisterna da litri 9.000 (litri novemila).Le consegne dovranno essere effettuate a mezzo di autotreno e/o autobotte, a cura e spese del Fornitore, nei quantitativi indicati dal competente Ufficio di Te.Am. S.p.A.. Le richieste saranno effettuate a mezzo e-mail, entro il giorno lavorativo precedente la consegna.

In allegato alla mail sarà inviato un modulo riportante la data di scarico e i quantitativi necessari per ogni sede.

Il Fornitore, al ricevimento della suddetta richiesta, dovrà inviare una mail di risposta all'indirizzo ufficiopesa@teramoambiente.it, recante la dicitura "ORDINE RICEVUTO".

Il Fornitore dovrà provvedere alla compilazione, per ogni consegna, di un DAS per il punto di scarico precedentemente indicato.

Il trasporto sarà a totale carico del Fornitore.

Il trasportatore dovrà farsi carico di tutte le operazioni di scarico compresa l'apertura e la chiusura delle botole e del bocchettone delle cisterne e dovrà provvedere ad indicare sul DAS il livello di gasolio indicato dall'asta metrica, prima e dopo lo scarico.

Gli orari per lo scarico del gasolio presso le sedi di Te.Am. S.p.A., sono i seguenti:

- Teramo - C.da Carapallo - dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle 18:00 tassativo

Il Fornitore dovrà garantire la sostanziale continuità nella fornitura oggetto del presente appalto per tutto il periodo della sua durata e non potrà pertanto sospendere i rifornimenti né parzialmente né totalmente, senza autorizzazione scritta di Te.Am. S.p.A..

Il Fornitore dovrà assicurare, per tutta la durata dell'appalto ed in ragione dell'essenzialità delle prestazioni previste, l'espletamento della fornitura sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali ecc., con eventuali oneri aggiuntivi ad esclusivo carico del Fornitore stesso e senza possibilità di ulteriori pretese e/o rivalse nei confronti di Te.Am. S.p.A..

#### **Art.7 - CONTROLLI DI QUALITA'**

E' facoltà di Te.Am. S.p.A. procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura di scarico e della densità.

Il controllo quantitativo sull'ammontare di gasolio consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

Te.Am. S.p.A. verificherà, per ogni consegna, che il DAS riporti almeno i seguenti dati:

- Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate
- Volume a Temperatura di carico
- Densità a 15°C e a temperatura di carico

Nel caso in cui il DAS fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e Te.Am. S.p.A. potrà applicare le penali previste al successivo art.17, fatto salvo il maggior danno.

Te.Am. S.p.A. controlla il peso all'arrivo e alla partenza del mezzo di trasporto.

Te.Am. S.p.A. si riserva la facoltà di determinare la densità al momento dello scarico e tale valore avrà validità per il calcolo del quantitativo dei litri effettivamente consegnati e da fatturare.

Nel caso non venisse effettuata alcuna rilevazione di cui ai punti precedenti, per la determinazione dei litri da fatturare saranno utilizzati i dati ricavabili dal DAS (peso e densità a temperatura ambiente al carico).

#### **Art.8 – ONERI A CARICO DEL FORNITORE ED OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE**

Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, è vincolato all'osservanza:

- della messa a terra delle parti metalliche nella fase di scarico;
- delle norme in materia di inquinamento;
- delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni a beni di proprietà pubblica o privata.

La cisterna utilizzata per la consegna della fornitura deve essere attrezzata con sistema di messa a terra a norme per zone ATEX (zone a rischio di formazione di atmosfere esplosive ai sensi D.lgs. 81/08 e s.m.i.), il cui utilizzo deve essere garantito dal conducente del mezzo collegandosi a linee di terra da indicare da parte di Te.Am. S.p.A. a seconda del caso specifico.

#### **Art.9 – OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

Il Fornitore deve garantire la sicurezza generale dei prodotti in attuazione alla normativa vigente in materia e deve possedere tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie relativamente all'impianto e all'esercizio dei depositi petroliferi – con particolare riferimento al gasolio autotrazione – come previsto dalle vigenti norme di legge. Lo stesso deve possedere la licenza UTIF per l'esercizio del deposito commerciale di oli minerali, con evidenza della consistenza dell'impianto, in particolare per il gasolio da autotrazione.

Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti e assicurarne il rispetto e l'applicazione anche da parte del proprio personale incaricato. Dovrà garantire e manlevare Te.Am. S.p.A. contro ricorsi ed azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte sua e dei suoi dipendenti o di terzi.

Sarà obbligo del Fornitore adottare nell'esecuzione della fornitura tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità degli operai, per non produrre danni a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che esso assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, sversamenti, ecc, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa tutto il personale della stazione appaltante. Le operazioni di carico, trasporto e scarico del carburante saranno pertanto eseguite a cura, rischio e spese del Fornitore, che risponderà direttamente di qualsiasi danno ambientale o a persone o a cose che si dovesse verificare in relazione alle incombenze connesse con le consegne.

Sin d'ora il Fornitore autorizza Te.Am. S.p.A. ad assumere tutte le iniziative opportune e/o necessarie nel caso in cui, durante l'esecuzione della fornitura, dovessero verificarsi eventi di danno ambientale, quale a titolo esemplificativo quelli indicati nel comma precedente, obbligandosi a rifondere la stazione appaltante di tutti gli oneri e/o spese comunque denominate che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere a terzi soggetti per l'attività di eliminazione degli anzidetti danni.

#### **Art.10 - SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Ai sensi dell'art.26, del d.lgs. 81/08, l'Appaltatore garantisce la propria partecipazione alle attività relative all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro inerenti all'attività lavorativa oggetto dell'appalto. In particolare garantisce:

- il coordinamento, congiuntamente ad Te.Am. S.p.A., degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori relativamente alle mansioni svolte nelle aree interessate;
- l'informazione reciproca, sulla stessa materia, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle ditte coinvolte nell'esecuzione della fornitura in oggetto.

Te.Am. S.p.A. provvederà ad informare il Fornitore dei rischi sul lavoro inerenti all'attività lavorativa svolta negli impianti a norma dell'art.26, comma b, del D.Lgs. 81/08.

#### **Art.11 - OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E PREVIDENZIALI**

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio e di ogni altra attività connessa e/o riconducibile all'oggetto contrattuale, è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni in vigore, con particolare riguardo alle normative antinfortunistiche e in materia previdenziale.

Resteranno ad esclusivo carico del Fornitore le conseguenze dell'eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inosservanza delle norme e/o prescrizioni di cui al precedente comma resteranno ad esclusivo carico del Fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi di Te.Am. S.p.A..

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore assumerà ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone, beni mobili ed immobili, tanto di Te.Am. S.p.A. che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale.

Il Fornitore deve osservare tutti gli obblighi di natura previdenziale, assicurativa e contrattuale nei confronti del proprio personale dipendente.

Con riferimento a tali incombenze, il Fornitore ha l'obbligo di esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta di Te.Am. S.p.A., la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi al personale adibito alla fornitura, nel periodo di valenza dell'appalto. Qualora, a seguito di tali controlli, il Fornitore risultasse inadempiente, è facoltà di Te.Am. S.p.A. sospendere il pagamento del corrispettivo a favore del Fornitore, assegnando un termine al medesimo per la regolarizzazione della propria posizione. Qualora il Fornitore non provvedesse a tale regolarizzazione, Te.Am. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 19. E' facoltà di Te.Am. S.p.A. procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 19, nel caso in cui il Fornitore non produca, entro il termine indicato, la documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti.

### **Art.12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture dovranno essere riferite ad ogni singola consegna.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura mensile da parte dell'Appaltatore, previa verifica delle quantità da parte di Te.Am. S.p.A., in deroga a quanto stabilito dal D.lgs. 192/12, entro 90 giorni DFFM di ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario.

In caso di ATI verticale ciascuna impresa costituente dovrà fatturare pro quota, in proporzione cioè alle prestazioni effettuate, direttamente ad Te.Am. S.p.A., la quale, di conseguenza, sulla base delle fatture ricevute, pagherà ciascuna società; la capogruppo dovrà farsi carico di far pervenire ad Te.Am. S.p.A. tutte le fatture emesse (mandanti e mandataria).

Nell'ipotesi, invece, di ATI orizzontale sarà solo la capogruppo a provvedere alla fatturazione: pertanto Te.Am. S.p.A. provvederà al pagamento solo nei confronti di quest'ultima.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, ogni singola fattura relativa alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovrà obbligatoriamente riportare il CIG: 7215027C9F, tale codice è condizione per il pagamento. In assenza, Te.Am. S.p.A. respingerà il documento.

Si precisa che le fatture dovranno pervenire solo tramite posta ordinaria; non saranno pertanto accettate le fatture inviate tramite posta elettronica.

### **Art.13 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E S.M.I.**

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i, le parti si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla sottoscrizione del contratto e riconoscono che le transazioni finanziarie eseguite in violazione degli obblighi posti dalla precitata normativa comportano la nullità del medesimo contratto.

### **Art.14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Al Fornitore è fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte ed anche gratuitamente, il contratto a terzi, pena la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Il subappalto è ammesso ai sensi ed in conformità di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 purché il concorrente indichi, all'atto dell'offerta, la parte di attività che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs 50/2016, si dovrà obbligatoriamente indicare la terna dei subappaltatori.

### **Art.15 - COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Fornitore, manterrà indenne Te.Am. S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose sue e di terzi per effetto ed in dipendenza dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto. A tal proposito il Fornitore dovrà essere in possesso di

idonea copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi ed ogni altra salvaguardia dei beni oggetto del presente appalto.

Poiché la gestione della fornitura è a totale rischio del Fornitore, quest'ultimo dovrà essere considerato quale unico responsabile, nei confronti dei terzi, per ogni violazione di legge e/o danni che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività previste dall'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, con espresso impegno di tenere manlevata e indenne Te.Am. S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

#### **Art.16 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Fornitore dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Detta garanzia, previa eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non si sarà provveduto allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Te.Am. S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto al Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Te.Am. S.p.A. potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

#### **Art.17 - INADEMPIMENTO E PENALI**

Te.Am. S.p.A. vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto da parte del Fornitore.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 19 del presente Capitolato, in caso di ritardo nello svolgimento della fornitura per fatto non imputabile a Te.Am. S.p.A., quest'ultima avrà diritto ad applicare le seguenti penali, salvo altre forme di responsabilità e la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, previa contestazione scritta dell'addebito al Fornitore e in difetto di motivata giustificazione addotta dal medesimo:

Penali per prodotto non conforme: nel caso in cui il prodotto fornito, a seguito dei controlli previsti al precedente art.7, risultasse non conforme, Te.Am. S.p.A. potrà applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola consegna.

1. Penali per ritardata consegna: in caso di ritardo rispetto al termine di consegna concordato con il competente ufficio, Te.Am. S.p.A. potrà applicare una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

2. Per ogni altra violazione agli obblighi contrattuali: una penale di € 100,00 (cento/00).

Te.Am. S.p.A. provvederà alla formale contestazione al Fornitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o fax nel termine di 10 (dieci) giorni dalla sua rilevazione.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto. Qualora venga raggiunto tale limite, Te.Am. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, Te.Am. S.p.A. avrà comunque diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 19.

#### **Art.18 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

Te.Am. S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere alla fornitura per mezzo di altra ditta qualora le inadempienze contrattuali del Fornitore costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività di Te.Am. S.p.A. medesima, con conseguente addebito al Fornitore degli eventuali maggiori oneri.

#### **Art.19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà di Te.Am. S.p.A. risolvere il contratto, mediante semplice raccomandata A.R., previo incameramento del deposito cauzionale e risarcimento di ogni danno e spesa, nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
2. in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
3. in caso di cessione del contratto;
4. in caso di subappalto non autorizzato da Te.Am. S.p.A.;
5. reiterati ritardi nelle consegne;
6. in caso di n. 5 inosservanze degli obblighi contrattuali;
7. nei casi previsti dagli articoli 11 e 22 del presente capitolato;
8. violazione grave della politica QAS di Te.Am. S.p.A..

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta da Te.Am. S.p.A. è fatta al Fornitore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

Nei casi di risoluzione d'ufficio del contratto spetterà al Fornitore soltanto il pagamento della parte di servizio regolarmente eseguita, mentre Te.Am. S.p.A. avrà il diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento e/o dalla negligenza e/o dal dolo del Fornitore.

Nel caso di esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, Te.Am. S.p.A. a spese e rischio del Fornitore, procederà a nuovo appalto delle residue attività sulla base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti del Fornitore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto a rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico.

#### **Art.20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

La registrazione del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario, sarà effettuata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

#### **Art.21 - REGOLAMENTO ETICO, MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E POLITICA QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA DI Te.Am. S.p.A.**

Il Fornitore accetta e s'impegna ad osservare il Codice etico il Modello organizzativo di gestione e controllo e la Politica QAS di Te.Am. S.p.A., visionabili ed acquisibili dal sito internet: [www.teramoambiente.it](http://www.teramoambiente.it).

**Norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001:2007:** il Fornitore s'impegna, nello svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto, a conformare la propria attività ai principi contenuti nella norma ISO 9001 in particolare con riferimento alla predisposizione di specifici piani di erogazione e monitoraggio ed a conformare la propria attività ai principi contenuti nelle norme ISO 14001 e OHSAS 18001:2007.

Il Fornitore inoltre attesta che gli addetti che opereranno sulla commessa saranno informati e formati sugli aspetti ambientali significativi di Te.Am. S.p.A. e sulle relative procedure gestionali. A campione Te.Am. S.p.A. potrà effettuare verifiche sulla conoscenza di tali procedure.

Per l'attività svolta, gli aspetti ambientali significativi e relativi impatti inquinanti sono:

- a) rumore provocato dagli automezzi;
- b) potenziale inquinamento del suolo e della falda legato a sversamenti accidentali degli automezzi.

Il Fornitore s'impegna a mantenere sotto controllo le emissioni (rumore ed emissioni in atmosfera) tramite adeguate manutenzioni e verifiche.

Per la gestione degli sversamenti accidentali, il Fornitore s'impegna a dotare ogni mezzo di adeguato kit antisversamento e ad effettuare adeguata formazione ai dipendenti sul loro utilizzo.

Per gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro il Fornitore s'impegna con Te.Am. S.p.A. al rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81 del 2008, in modo particolare nell'ambito della cooperazione, del coordinamento tra i datori di lavoro e nel rispetto di quanto previsto dal DUVRI elaborato dal datore di lavoro committente.

In merito alla norma OHSAS 18001:2007, l'organizzazione di Te.Am. S.p.A. prevede controlli operativi/documentali al Fornitore nell'ambito dell'affidamento di attività attraverso contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

**Art.22 - CLAUSOLA DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Il concorrente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e dichiara altresì di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto.

Il concorrente si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

La realizzazione da parte del concorrente di azioni che comportino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo Te.Am. S.p.A. sia venuta a conoscenza, è considerata inadempimento grave agli obblighi derivanti dal presente procedimento di gara.

In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Te.Am. S.p.A. per effetto del comportamento del concorrente, qualora da tali condotte derivino danni concreti ad Te.Am. S.p.A., come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

**Art.23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente capitolato e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.